

## PNRR e giurisdizione forense: il ruolo dell'avvocato nelle procedure di giustizia complementare

LINK: <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/pnrr-e-giurisdizione-forense-ruolo-avvocato-procedure-giustizia-complementare-AEozGRW#1726974550>

PNRR e giurisdizione forense: il ruolo dell'avvocato nelle procedure di giustizia complementare di Cristina Bellini\* L'ormai celebre Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha l'ambizione di riformare l'intero "Sistema Giustizia" nell'ottica di una profonda rivisitazione delle dinamiche processuali per raggiungere l'obiettivo di ridurre sensibilmente i tempi delle cause (per il settore civile, almeno il 40% entro cinque anni): al netto delle discutibili scelte sul rito, che rischiano di sacrificare inutilmente la piena tutela dei diritti sull'altare della contrazione dello spatium temporis del contenzioso, è certamente da valutare con favore la scelta governativa di consolidare, potenziare e incentivare (dal punto di vista fiscale) le procedure di "Giustizia complementare", tradizionalmente note come ADR (Alternative Dispute Resolution), che possono fungere da vero e proprio volano per un auspicabile riequilibrio del complesso macrocosmo della giurisdizione. In questo senso, il dato che merita maggior condivisione attiene alla funzione dell'Avvocato, che - forte di

una logica non più univocamente rivolta verso la controversia gestita nelle aule dei Tribunali - può ulteriormente valorizzare il suo ruolo come baricentro della lite: l'approdo naturale dev'essere l'esercizio della "Giurisdizione Forense" in termini di strumento e motore della rinascita di un sistema sostenibile della giustizia civile, complementare appunto alla giurisdizione statale. L'Avvocato è il primo soggetto che intercetta il conflitto: non a caso, il legislatore - con l'art. 4, comma 3 D.lgs. 28/2010 - ha conferito al difensore il compito di informare il cliente, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e dei casi in cui questo è condizione di procedibilità. Il dovere di informativa è stato, peraltro, ribadito nel nuovo Codice deontologico forense all'art. 27, che estende l'obbligo anche a tutti gli altri percorsi alternativi al contenzioso giudiziario previsti dalla legge. Per poter adempiere a tale obbligo, però, è necessario che gli Avvocati conoscano gli strumenti alternativi e siano adeguatamente

formati a gestire il conflitto per aiutare le parti a risolverlo. Per fare ciò non sono più sufficienti le sole competenze teoriche e nozionistiche, che dovranno necessariamente essere integrate con quelle relazionali, comunicative e psicologiche. L'Avvocato, così, dovrà abbandonare la classica prospettiva antagonista e orientata al processo, per adottare un atteggiamento sempre più propositivo, senza sostituirsi alle parti, ma assistendole e accompagnandole verso la soluzione del problema. La prospettiva è ribaltata, in vista dell'interesse superiore del cliente: qui, non ci sono avversari da "battere", ma collaboratori con i quali lavorare insieme per il raggiungimento di un accordo che rifletta i bisogni reali delle parti, preservando per quanto possibile le relazioni personali. Non si tratta di una classica risoluzione stragiudiziale basata solamente sul visibile, ma coinvolge anche l'aspetto emotivo e relazionale, che molte volte è la chiave per entrare a fondo nel conflitto e permettere di risolverlo in maniera definitiva. Il legislatore, dapprima nel

D.lgs. 28/2010 e poi nella legge sulla Negoziazione assistita (L.162/2014), ha attribuito agli **Avvocati** una nuova funzione complementare alla giurisdizione: nella fase di stipula, la loro sottoscrizione - unitamente a quella delle parti - e la loro certificazione di conformità alle norme imperative e all'**ordine** pubblico conferiscono all'accordo valore di titolo esecutivo e di sentenza. Con l'introduzione della Giurisdizione **forense** può dirsi, quindi, "già" realizzata nei fatti un'aspirazione perseguita oggi da tutta l'**Avvocatura**, e cioè l'inserimento dell'**Avvocato** in Costituzione: non più soltanto indirettamente - attraverso il riconoscimento del diritto di difesa inviolabile, nell'articolo 24; dei diritti della difesa, nell'articolo 111; nonché attraverso il richiamo al contraddittorio tra le parti e alle condizioni di parità processuale, nello stesso articolo 111 Costituzione - bensì direttamente, come riconoscimento di rango costituzionale del ruolo dell'**Avvocato**. Se due o più **Avvocati** possono, quindi, comporre conflitti tra le parti, con il loro consenso, producendo atti con valore di titolo esecutivo e di sentenza, ciò significa che gli **Avvocati** sono già organi della giurisdizione, inseriti a

pieno titolo, sia pure (per ora) in via di fatto, nell'ordinamento costituzionale della Repubblica. \_\_\_\_\_\*A cura dell'avv. **Cristina Bellini**, Consigliera dell'**Ordine degli Avvocati** di **Milano**